



**UNIVERSITÀ
DEL SALENTO**

DIREZIONE GENERALE
UFFICIO REGOLAMENTI E RAPPORTI ISTITUZIONALI

Oggetto: Regolamento di Ateneo sul riconoscimento delle attività formative e di ricerca svolte all'estero": emanazione

IL RETTORE

VISTA la Legge n. 240 del 30 dicembre 2010;
VISTO lo Statuto di Autonomia dell'Università del Salento;
VISTO il D.R. n. 1311 dell'11.06.2007 di emanazione del Regolamento di ateneo sul riconoscimento dei periodi di studio trascorsi all'estero;
TENUTO CONTO del parere della Commissione mista statuto e regolamenti del 23.02.2023;
VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 57 del 4 aprile 2023;
VISTA la delibera del Senato Accademico n. 60 del 22 maggio 2023;
VISTI gli articoli 32 e 43 dello Statuto;

DECRETA

Art.1 Emanare il Regolamento di ateneo sul riconoscimento delle attività formative e di ricerca svolte all'estero" nel testo allegato (all. 1).
Art. 2 Abrogare il Regolamento di ateneo sul riconoscimento delle attività formative e di ricerca svolte all'estero" emanato con D.R. n. 1311 dell'11.06.2007.
Art.3 Il Regolamento di cui all'art. 1 entrerà in vigore il giorno dopo la pubblicazione sul sito web di Ateneo nella sezione "Ateneo-Statuto e Studenti" e all'Albo ufficiale.

Il presente decreto sarà inviato in comunicazione nelle prossime sedute del Senato Accademico e Consiglio di Amministrazione.

Il Rettore
(Prof. Fabio Pollice)

Ai Dipartimenti
Alle Ripartizioni
In comunicazione Senato Accademico e Consiglio di Amministrazione



**UNIVERSITÀ
DEL SALENTO**

**REGOLAMENTO DI ATENEO SUL RICONOSCIMENTO
DELLE ATTIVITÀ
FORMATIVE E DI RICERCA SVOLTE ALL'ESTERO**

**Parere favorevole del Consiglio di amministrazione (delibera n.57 del 04.04.2023)
Approvazione del Senato accademico (delibera n. 60 del 22.05.2023)**

INDICE

Art. 1 PREMESSA

Art. 2 STRUTTURE E SOGGETTI RESPONSABILI

Art. 3 CONDIZIONI E MODALITÀ DEL SOGGIORNO

Art. 4 SELEZIONE DEGLI STUDENTI

Art. 5 PROCEDURE PER IL RICONOSCIMENTO DEI PERIODI ALL'ESTERO

Art. 6 VALORIZZAZIONE DELLA MOBILITÀ

Art. 1 PREMESSA

L'Università del Salento promuove gli scambi di studenti iscritti a corsi di primo e secondo livello, dei dottorandi e specializzandi, aderendo a programmi comunitari o internazionali di mobilità e fornendo supporto e orientamento attraverso le strutture didattiche e amministrative preposte.

L'Università del Salento incentiva e favorisce, nel rispetto delle regole previste dagli accordi di cooperazione, la partecipazione ai programmi di mobilità perseguendo la piena coerenza con gli obiettivi formativi del corso di studio di appartenenza e non la ricerca dell'identità dei contenuti.

Gli studenti dell'Università del Salento possono svolgere parte delle proprie attività formative e di ricerca presso Università estere, centri di ricerca esteri, o altri soggetti ospitanti nell'ambito di programmi europei ed internazionali di cooperazione e/o di accordi e convenzioni.

Nel quadro dei programmi di cooperazione di cui sopra, l'Università del Salento, con il presente Regolamento, stabilisce le modalità di riconoscimento delle attività formative e ricerca svolte presso Università estere (presso le quali esista un sistema di crediti facilmente riconducibile al sistema ECTS - European Credit Transfer System), centri di ricerca esteri, o altri soggetti ospitanti, con cui l'Università del Salento abbia concluso accordi e/o convenzioni.

Art. 2 STRUTTURE E SOGGETTI RESPONSABILI

La gestione amministrativa degli accordi di cooperazione e delle convenzioni con i soggetti ospitanti esteri di cui all'art. 1 compete agli uffici dell'Amministrazione Centrale dell'Università, che interagiscono, per la parte di competenza, con i Dipartimenti ed i Corsi di Studio interessati.

Mobilità per studio

Il progetto didattico dell'accordo bilaterale per la mobilità studentesca compete al Responsabile dell'accordo.

Il docente interessato a stipulare un nuovo accordo bilaterale per mobilità studentesca – previa verifica che l’offerta formativa dell’Università partner sia compatibile con quella del Corso di Studio di riferimento, sentiti anche i titolari dei singoli insegnamenti – avanza richiesta motivata al Consiglio di Dipartimento che delibera, acquisito il parere favorevole del Consiglio Didattico. Detta richiesta dev’essere corredata dalla lista delle attività formative dell’istituzione partner ritenute riconoscibili, con relativa lista delle attività formative previste dai corsi di studio locali, per un numero di CFU congruo rispetto al periodo di mobilità (semestrale o annuale) ai fini della predisposizione di un *learning agreement* con un minimo di 30 CFU a semestre.

Il Responsabile dell’accordo verifica annualmente la validità delle liste di attività formative adeguandole ad eventuali variazioni delle offerte formative di entrambe le sedi. Nel caso in cui l’offerta formativa del partner risultasse inadeguata, il Responsabile dell’accordo ne darà comunicazione all’ufficio competente e quest’ultimo non inserirà la relativa destinazione nel bando per l’assegnazione delle borse di studio, fino a diversa determinazione. Nel caso in cui sulla base di detto accordo non si registri mobilità in entrata ed uscita per tre anni consecutivi, l’accordo decade a partire dall’annualità successiva (anche per la mobilità docenti).

Con riguardo agli accordi già in essere, gli attuali Responsabili si occupano di verificare la compatibilità dell’offerta formativa predisponendo le due liste di attività formative innanzi specificate.

In qualunque ipotesi di impedimento (trasferimento, quiescenza, indisponibilità, anno sabbatico), il nuovo Responsabile dell’accordo sarà identificato dal Direttore di Dipartimento, sentito il vecchio Responsabile.

La verifica sul progetto formativo (*learning agreement*) del singolo studente e la relativa sottoscrizione compete al Delegato del consiglio didattico al riconoscimento, nel rispetto delle procedure di cui al successivo art. 5 del presente Regolamento.

Mobilità per tirocinio

L’accordo per le attività di tirocinio (*learning agreement*) è approvato con firma del Rettore o di un suo delegato, previa istruttoria dell’ufficio competente. Il modulo per l’assegnazione dei crediti è di competenza del Delegato del consiglio didattico al riconoscimento.

Mobilità per ricerca

Le attività di ricerca da svolgere all’estero devono essere preventivamente autorizzate dalle autorità accademiche di riferimento.

I dottorandi che intendono effettuare ricerca all’estero sono tenuti a presentare apposita richiesta al Collegio dei docenti come previsto dal Regolamento di Ateneo in materia dottorati di ricerca, cui si rinvia per eventuali ulteriori aspetti di competenza.

Mobilità per tesi di laurea

La mobilità internazionale europea ed extra-europea per ricerche per tesi è uno strumento di arricchimento didattico che consente agli studenti di soggiornare all’estero per ricerche per la tesi presso una qualsiasi destinazione concordata con il proprio relatore.

Gli studenti del nostro Ateneo, in partenza verso sedi estere in qualunque modalità (Erasmus, fondi dipartimentali, specifici programmi di scambio), dovranno contattare l’Ufficio Relazioni Internazionali per gli adempimenti necessari prima della partenza. Lo studente, dovrà formalizzare su apposita modulistica l’anagrafica dell’Università ospitante, il n. di CFU che intende conseguire all’estero per attività di tirocinio (internship, traineeship) e per attività di tesi di laurea.

Inoltre, lo studente indicherà il tutor accademico presso l’Università straniera ospitante che dovrà certificare, a conclusione della sua permanenza, lo svolgimento della ricerca presso il suo Ateneo o presso una qualunque sede collegata all’Ateneo, il numero di ore dedicate alle attività di ricerca e/o tirocinio, da riconoscere in CFU al rientro del periodo di mobilità e validati al momento della

discussione finale innanzi ad una nostra commissione.

Art. 3 CONDIZIONI E MODALITA' DEL SOGGIORNO

Si può effettuare un soggiorno per attività formative e di ricerca all'estero nell'ambito di un programma di scambio, nell'alveo di un apposito accordo/convenzione, oppure come di propria iniziativa. Lo studente che decida di trascorrere un periodo di studio all'estero di propria iniziativa ed a proprie spese, al di fuori di un programma di scambio o di un accordo/convenzione, possono essere riconosciute le attività formative svolte all'estero nel rispetto dei criteri stabiliti nel presente Regolamento. Per la disciplina del periodo di mobilità e del soggiorno si rinvia espressamente ai contenuti del progetto di riferimento, del programma di cooperazione, della convenzione e/o del bando.

Il soggiorno all'estero dello studente che autonomamente sceglie l'Università/Ente ospitante, deve essere preventivamente autorizzato dal Consiglio di Dipartimento.

Per tutti gli studenti in mobilità è possibile prolungare, previa autorizzazione del Delegato del Consiglio Didattico al riconoscimento, il proprio soggiorno all'estero rispetto ai termini pattuiti nel contratto finanziario.

Art. 4 SELEZIONE DEGLI STUDENTI

Lo studente che intenda partecipare ad un programma di mobilità deve presentare domanda nel rispetto dei requisiti, delle modalità e dei termini previsti dai rispettivi bandi.

I procedimenti finalizzati alla selezione degli studenti in mobilità è effettuata dagli uffici competenti, eventualmente supportati da collaboratori con possibile esperienza di mobilità ed appositamente formati.

ART. 5 PROCEDURE PER IL RICONOSCIMENTO DEI PERIODI ALL'ESTERO

- a) Prima della partenza, lo studente ammesso a trascorrere un periodo all'estero elabora, insieme al delegato del Consiglio Didattico al riconoscimento, il proprio *learning agreement* che indichi le attività formative da svolgersi presso il soggetto ospitante in sostituzione di attività previste dal corso di studio di appartenenza per un numero di crediti equivalente. Nel solo caso della mobilità per studio, il *learning agreement* deve prevedere un numero massimo di 30 CFU a semestre. Nel solo caso della mobilità per studio, al rientro dalla mobilità può essere riconosciuto un numero massimo di 2 CFU in più rispetto al totale dei CFU acquisiti all'estero (es. CFU presso Università ospitante pari a 23, numero massimo di CFU che possono essere riconosciuti presso l'Università del Salento 25). Non è in nessun caso consentita l'integrazione del singolo esame sostenuto all'estero. Eventuali modifiche all'attività di studio o di tirocinio dovranno essere formalmente comunicate entro 30 gg dall'arrivo presso il soggetto ospitante. Per le borse annuali, lo studente può chiedere una seconda modifica *learning agreement* prima dell'inizio delle attività del secondo semestre. Il numero di crediti sostenuti all'estero per studio non può comunque essere inferiore a 12 CFU per semestre e 22 CFU per un anno (salva espressa approvazione del delegato del Consiglio Didattico al riconoscimento), pena la restituzione della borsa. Nel caso di mobilità diverse da quella per studio, il numero di CFU non può essere inferiore a 6 (salva espressa approvazione del delegato del Consiglio Didattico al riconoscimento).
- b) Agli studenti che svolgano un periodo di mobilità all'estero può essere concesso, ai fini del riconoscimento, l'esonero da eventuali vincoli di propedeuticità, previa autorizzazione del docente titolare dell'insegnamento o esplicita delibera del Consiglio di CdS. Viene

sempre garantito il riconoscimento della frequenza (inclusa quella obbligatoria) alle attività formative previste nello stesso periodo presso l'Università di appartenenza. Se il numero di CFU conseguiti all'estero è superiore a quello attribuito dai corsi attivati nell'Università del Salento, è possibile riconoscere nel L.A i crediti in esubero tra quelli opzionali o extracurricolari.

- c) Fatte salve eventuali disposizioni specifiche dei CdS interessati la scelta delle attività formative da svolgere presso il soggetto ospitante in sostituzione quelle previste nel corso di appartenenza viene di norma effettuata con la massima flessibilità, perseguendo non la ricerca degli stessi contenuti ma la piena coerenza con gli obiettivi formativi del corso di studio di appartenenza e la congruenza con il curriculum dello studente. Tenuto conto dell'arricchimento culturale che consegue all'attività effettuata all'estero, in coerenza con lo spirito dei programmi di mobilità, allo studente è consentito di sostenere presso il soggetto ospitante anche attività formative non attivate nell'Università di provenienza, purché compatibili con gli obiettivi formativi del CdS, previa autorizzazione del delegato del Consiglio Didattico al riconoscimento.
- d) I crediti relativi alle attività formative incluse nel piano di studio sono preventivamente ascritti alle tipologie previste dall'ordinamento del corso di studio di appartenenza, ai corrispondenti SSD ed eventuali ambiti disciplinari di riferimento. Le dovute "etichette" (attività, SSD e ambito disciplinare) saranno attribuite con ragionevole flessibilità, in maniera da garantire che il curriculum dello studente complessivamente risultante dalle attività in patria e all'estero soddisfi i vincoli locali dell'ordinamento del proprio CdS.
- e) Al rientro dello studente dal periodo di soggiorno all'estero, il delegato del Consiglio Didattico al riconoscimento, acquisito il parere positivo dell'Ufficio amministrativo responsabile sulla regolarità della documentazione prodotta dallo studente, provvede al riconoscimento delle attività svolte, dei crediti, del voto tradotto secondo la scala italiana, della tipologia, ambito e SSD e lo trasmette alle strutture deputate all'aggiornamento carriere studenti, che garantiscono tempi brevi e per la registrazione dei crediti conseguiti all'estero. Per la mobilità per studio, il delegato del Consiglio Didattico al riconoscimento provvede inoltre alla registrazione degli esami sul libretto cartaceo, ove ancora esistente. La data di riconoscimento delle attività formative da registrarsi sul sistema di gestione delle carriere studenti deve essere quella del Transcript of Records.
- f) Lo studente, al suo rientro, deve esibire all'Ufficio Relazioni Internazionali: - una attestazione scritta con l'indicazione del periodo effettivo di permanenza all'estero; - la documentazione delle attività svolte, nonché dei crediti acquisiti, presso i soggetti ospitanti; - eventuale ulteriore documentazione prevista dal bando e/o dall'accordo finanziario.
- g) La votazione riportata all'estero, ove prevista, sarà tradotta mettendo in relazione la scala di voti ECTS elaborata su basi statistiche dall'Università con quella del corso di studio del soggetto ospitante.
- h) Lo studente che effettui un tirocinio all'estero post-laurea e si iscriva ad un altro corso di studi dell'Università del Salento può chiedere che i crediti maturati nel corso di suddetto tirocinio siano riconosciuti nella successiva carriera. Detta richiesta sarà accolta a discrezione della struttura didattica di riferimento.

Art. 6 VALORIZZAZIONE DELLA MOBILITA'

Fatte salve le indicazioni fornite nel presente Regolamento, per valorizzare al massimo tutte le attività svolte dagli studenti durante il periodo di mobilità, si raccomanda di prevedere dei voti aggiuntivi per la prova finale agli studenti che hanno effettuato un periodo all'estero acquisendo CFU e di inserire tutte le attività formative svolte all'estero nelle certificazioni ufficiali e nel Diploma Supplement.

